

Vendita di beni/servizi a clienti diretti (esclusi i Channel Partners)

Per **Leggi Integrity Applicabili** si intendono:

- (i) *Leggi Anticorruzione*: tra cui lo U.S. Foreign Corrupt Practices Act del 1977 (e successive modifiche), lo UK Bribery Act del 2010 (e successive modifiche), qualsiasi legislazione che attui i principi della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei funzionari stranieri e qualsiasi altra legge, norma, regolamento, decreto e/o ordine governativo ufficiale applicabile in materia di anticorruzione, antiriciclaggio e lotta all'evasione fiscale nelle giurisdizioni pertinenti (collettivamente "**Leggi Anticorruzione**"); e
- (ii) *Leggi e regolamenti in materia di sanzioni e controllo degli scambi commerciali*: qualsiasi legge, regolamento o decisione amministrativa o regolatoria o linee guida applicabili che sanzionino, vietino o limitino determinate attività tra cui, a titolo esemplificativo, (i) l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il trasferimento o il transito di beni, servizi, tecnologia o software; (ii) il finanziamento di, gli investimenti in, o le transazioni dirette o indirette o i rapporti con determinati paesi, territori, regioni, governi, progetti, o persone o entità specificamente designate, compresi eventuali futuri emendamenti a tali disposizioni; o (iii) qualsiasi altra legge, regolamento, decisione amministrativa o regolatoria, o linea guida adottata, mantenuta o applicata da qualsiasi amministrazione competente per le sanzioni alla data del presente Accordo o successivamente (collettivamente, "**Leggi sul Controllo degli Scambi Commerciali**"); e
- (iii) *Leggi e normative internazionali sui diritti umani e sulla lotta alla schiavitù moderna*: tra cui la Dichiarazione universale dei diritti umani, i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, le Convenzioni fondamentali dell'ILO sugli standard di lavoro, il Modern Slavery Act del Regno Unito e altre leggi e regolamenti simili sui diritti umani, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli sulla lotta alla tratta di esseri umani, sulla lotta alla schiavitù moderna, sulla lotta al lavoro forzato e sulla lotta al lavoro minorile (collettivamente, "**Leggi sui Diritti Umani**").

Autorità Sanzionatoria: qualsiasi organismo governativo o normativo, ente, autorità, istituzione, agenzia o tribunale che promulghi o applichi Leggi sul Controllo degli Scambi Commerciali e che abbia giurisdizione sul Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo, i suddetti enti governativi e normativi di (i) Nazioni Unite, (ii) Stati Uniti d'America (inclusi l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti), (iii) Unione Europea o (iv) Svizzera.

Soggetto Sottoposto a Restrizioni: qualsiasi entità o persona inclusa in un elenco (compresi gli elenchi degli Stati Uniti e dell'Unione Europea) di soggetti mirati, bloccati o soggetti al congelamento dei beni o ad altre restrizioni introdotte ai sensi di qualsiasi legge sul controllo del commercio (e include qualsiasi entità che sia direttamente o indirettamente posseduta per il cinquanta (50) per cento o più, in aggregato o individualmente, o altrimenti controllata da qualsiasi Soggetto Sottoposto a Restrizione).

1. Le Parti osserveranno tutte le Leggi Integrity Applicabili in relazione al presente Contratto. Entrambe le Parti si impegnano inoltre a garantire che i rispettivi dipendenti, funzionari, direttori e qualsiasi affiliato o terza parte impegnata in qualsiasi modo in relazione al Contratto si impegnino a rispettare tutte le Leggi Integrity Applicabili e i requisiti stabiliti in questa Clausola con riferimento al presente Contratto. Entrambe le Parti confermano di non aver violato, di non violare e di non indurre l'altra Parte a violare alcuna Legge Integrity Applicabile in relazione al presente Contratto.
2. Ciascuna Parte dichiara e garantisce che, per quanto a sua conoscenza, alla data del presente Contratto, né essa stessa, né alcuno dei rispettivi direttori o funzionari è un Soggetto Sottoposto a Restrizioni. Ciascuna Parte si impegna a notificare tempestivamente all'altra Parte qualora diventi un Soggetto Sottoposto a Restrizioni.

Vendita di beni/servizi a clienti diretti (esclusi i Channel Partners)

3. Qualora, per effetto delle Leggi sul Controllo degli Scambi Commerciali emessa o modificata dopo la data del presente Contratto (i) la Società divenga un Soggetto Sottoposto a Restrizioni, o (ii) non vengano concesse le necessarie licenze o autorizzazioni all'esportazione da parte di un'Autorità Sanzionatoria, l'esecuzione da parte di ABB o di qualsiasi affiliata o terza parte comunque impegnata in relazione al Contratto diventi illegale o inesequibile, ABB comunicherà per iscritto alla Società non appena ragionevolmente possibile la sua incapacità di eseguire o rispettare tali obblighi. Una volta ricevuta tale comunicazione da parte della Società, ABB avrà il diritto di sospendere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione interessata ai sensi del Contratto fino a quando ABB potrà legittimamente adempiere tale obbligazione o avrà il diritto di risolvere immediatamente il presente Contratto, integralmente o parzialmente, con efficacia dalla data specificata nella predetta comunicazione scritta o a partire da ogni altra data successiva. ABB non sarà responsabile nei confronti della Società per qualsiasi costo, spesa o danno associato a tale sospensione o risoluzione del Contratto.
4. In caso di sospensione o risoluzione di cui alla clausola [3] che precede, ABB avrà diritto al pagamento così come indicato nella [clausola[●]] del presente Contratto e a tutti i ragionevoli costi associati, necessariamente sostenuti da ABB in relazione a tale sospensione o risoluzione, compresi, in via esemplificativa, tutti i ragionevoli costi associati alla sospensione o alla risoluzione di qualsiasi subcontratto stipulato o concordato per beni o servizi connessi al presente Contratto.
5. I beni, i servizi e/o la tecnologia di ABB possono essere soggetti a restrizioni commerciali, ivi compresi i controlli sul duplice uso (dual-use) e altri controlli in materia commerciale. Le Parti si impegnano a ottenere tutte le licenze e/o i permessi necessari dalle autorità competenti per l'importazione o l'esportazione dei prodotti e/o dei servizi ABB. I prodotti, i servizi e/o la tecnologia che provengono dagli Stati Uniti sono soggetti alla U.S. Export Administration Regulations ("EAR") e non possono essere esportati, riesportati o trasferiti (all'interno del paese) senza aver ottenuto dalle autorità statunitensi competenti le necessarie licenze/autorizzazioni valide.
6. La Società dichiara di essere il destinatario finale di tutti i beni forniti nell'ambito del presente Contratto e che i beni sono destinati esclusivamente all'uso civile. La Società dichiara inoltre che né direttamente né indirettamente venderà, esporterà, riesporterà, rilascerà, trasmetterà o trasferirà in altro modo alcun bene ricevuto da ABB a qualsiasi Soggetto Sottoposto a Restrizione, o a parti che operano, o il cui uso finale sarà, in una giurisdizione/regione proibita da ABB, tra cui Bielorussia, Crimea, Cuba, Iran, Corea del Nord, Russia, Siria, nonché le regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia dell'Ucraina (tale elenco può essere modificato da ABB in qualsiasi momento). La Società dichiara e garantisce che, senza il preventivo consenso scritto di ABB, [i Prodotti e/o i Servizi] non saranno installati, utilizzati o applicati, in o in connessione con: (i) la progettazione, la produzione, l'uso o l'immagazzinamento di armi chimiche, biologiche o nucleari o i loro sistemi di consegna, (ii) qualsiasi applicazione militare o (iii) il funzionamento di qualsiasi impianto nucleare, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, centrali elettriche nucleari, impianti di produzione di combustibile nucleare, impianti di arricchimento dell'uranio, depositi di combustibile nucleare esaurito e reattori di ricerca.
7. A scanso di equivoci, nessuna disposizione del presente Contratto potrà essere interpretata o applicata in modo tale da richiedere a una delle parti di compiere o astenersi dal compiere un atto che costituirebbe una violazione o una perdita di benefici economici ai sensi delle Leggi sul Controllo degli Scambi Commerciali applicabili.
8. La Società dovrà immediatamente notificare per iscritto ad ABB qualsiasi violazione, attuale o potenziale, degli obblighi previsti dalle Leggi Integrity Applicabili, dal Codice di Condotta ABB o dal presente Allegato Integrity da parte della Società, dei suoi soggetti affiliati o di qualsiasi terza parte coinvolta dalla Società in relazione al Contratto. Nel caso di tale notifica o nel caso in cui ABB abbia altrimenti motivo di ritenere che si sia verificata una violazione attuale o potenziale, la Società si

Vendita di beni/servizi a clienti diretti (esclusi i Channel Partners)

impegna a collaborare in buona fede per qualsiasi verifica, indagine o inchiesta che ABB ritenga necessaria. Nel corso di tali verifiche, indagini o investigazioni, ABB potrà sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni fino a quando non abbia ricevuto la conferma, a suo giudizio soddisfacente, che non si è verificata o si verificherà alcuna violazione. ABB non sarà responsabile nei confronti della Società per qualsiasi reclamo, perdita o danno connesso alla sua decisione di sospendere o risolvere l'esecuzione delle sue obbligazioni ai sensi della presente previsione.

9. Nonostante quanto precede o qualsiasi altra disposizione del Contratto, in caso di violazione effettiva o imminente delle Leggi Integrity Applicabili o di violazione sostanziale degli obblighi previsti dal Codice di Condotta ABB o da questo Allegato Integrity, ABB avrà il diritto, fatte salve le disposizioni obbligatorie della Legge Applicabile, di risolvere unilateralmente il Contratto con effetto immediato. Tale risoluzione non pregiudica tutti i diritti di rivalsa che ABB potrebbe esercitare e ABB non sarà responsabile nei confronti della Società per qualsiasi reclamo, perdita o danno di qualsiasi tipo connesso alla sua decisione di risolvere l'esecuzione delle sue obbligazioni ai sensi della presente previsione. La Società dovrà inoltre indennizzare ABB per tutte le responsabilità, i danni, i costi o le spese sostenute a seguito di tali violazioni, inadempimenti e/o della risoluzione del Contratto. ABB avrà facoltà di denunciare tale violazione alle autorità competenti, come previsto dalle Leggi Integrity Applicabili.